

PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

INDICE

1. Premessa e contesto normativo.....	2
2. Definizioni	3
3. Ambito soggettivo	3
3.1 I soggetti che possono inviare le segnalazioni	4
3.2 Soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione	4
4. Ambito oggettivo	4
5. Modalità di gestione della segnalazione.....	5
5.1 Canali interni di segnalazione	5
5.2 Canale esterno di segnalazione	5
5.3 Divulgazione pubblica.....	6
5.4 Denuncia alle autorità giudiziarie.....	6
6. Contenuto della segnalazione	6
7. Segnalazioni anonime	7
8. Modalità di segnalazione	7
8.1 Segnalazioni inviate tramite modalità informatica	7
8.2 Segnalazioni tramite richiesta di incontro diretto con RPCT	7
9. Gestione della segnalazione.....	7
10. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni	8
11. Tutela della riservatezza	9
12. Sanzioni	10
Allegato 1.....	11

1. Premessa e contesto normativo

Il presente documento, redatto ai sensi del d.lgs. 24/2023, costituisce la procedura che la persona segnalante (di seguito segnalante) può utilizzare qualora sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. In particolare vengono esplicitate gli aspetti operativi e le forme di tutela previste dalla vigente normativa.

Il d.lgs. 24/2023 innova e sostituisce la precedente normativa in materia, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito della riforma, con Delibera n. 311 del 12 luglio

2023, ha emanato le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e Protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*.

L’ARPA ha previsto nella Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del proprio Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nelle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale, l’adozione di strumenti per la tutela delle persone che segnalano degli illeciti (whistleblowing).

2. Definizioni

- **Whistleblowing**: è la misura obbligatoria prevista dalla normativa, finalizzata a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi posti in essere da alcune tipologie di soggetti i cui comportamenti, atti o omissioni ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
- **Whistleblower**: il soggetto¹, segnalante, individuato dalla legge che segnala o divulga agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse e di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.
- **Tutela del whistleblower**: la garanzia legale in termini di tutela e protezione che prevede, nei confronti dell’autore della segnalazione, la riservatezza dei dati personali e degli elementi della segnalazione dai quali questi si possano ricavare, nonché il divieto di ogni forma di ritorsione (anche solo tentata o minacciata), conseguente all’avvenuta segnalazione dell’illecito.
- **Segnalazione**: la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.
- **Canali di segnalazione**: i canali (interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile) appositamente previsti dalla normativa per la presentazione delle segnalazioni.
- **Canale interno**: la piattaforma informatica adotta in via prioritaria da ARPA, utilizzabile dal whistleblower per inviare segnalazioni, dialogare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e conoscere lo stato di avanzamento nonché la conclusione del procedimento connesso all’avvenuto inoltro della propria segnalazione. La segnalazione orale, successivamente verbalizzata e trascritta, costituisce in ARPA il secondo canale interno per segnalare al RPCT l’illecito.
- **Canale esterno**: la presentazione della segnalazione da parte del whistleblower ad ANAC al verificarsi di casi normativamente previsti.
- **Divulgazione pubblica**: la segnalazione di violazioni resa di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone al verificarsi di casi normativamente previsti.

3. Ambito soggettivo

I soggetti che possono beneficiare della tutela prevista dalla normativa sono, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 24/2023, coloro che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni rilevanti per il decreto citato e di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

¹ “*blow the whistle*” si riferisce all’azione dell’arbitro di segnalare un fallo o infrazione

3.1 I soggetti che possono inviare le segnalazioni

Nello specifico la tutela si applica a:

- i dipendenti dell'ARPA, sia a tempo determinato sia indeterminato, con qualsiasi profilo e qualifica professionale;
- i dipendenti dell'ARPA anche in servizio presso altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe presso l'ARPA;
- i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere a favore dell'ARPA, nel caso di segnalazioni di illeciti o irregolarità riguardanti l'Agenzia;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Agenzia.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

3.2 Soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione

Le misure di protezione e i divieti di ritorsione previsti per il segnalante si applicano anche a:

- persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che abbiano subito ritorsioni.

4. Ambito oggettivo

Oggetto della segnalazione è rappresentato dalla violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ARPA di cui i soggetti, come sopra meglio identificati, siano venuti a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro", inteso come fatti appresi in quanto relativi all'ufficio di appartenenza, ma anche notizie acquisiti in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

Le violazioni segnalabili sono solo quelle tipizzate all'art. 2 del d.lgs.24/2023.

I comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutele dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi

informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'effetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea;
- i comportamenti impropri da parte del funzionario pubblico che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione che potrebbe concretizzarsi.

Al contrario, non sono comprese, in conformità con quanto prescritto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 24/2023, le segnalazioni aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Per un elenco più dettagliato di cosa può essere o non essere oggetto di segnalazione, si rimanda integralmente all'**Allegato 1** di questo documento, tenendo ovviamente in considerazione che è un elenco ai soli fini esemplificativi e che la norma non ha fornito un'enumerazione dettagliata e precisa di cosa è oggetto o meno della segnalazione stessa, rinviando quindi alla buona fede e alla sensibilità del segnalante.

5. Modalità di gestione della segnalazione

I soggetti che vengono a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni, come sopra definite, hanno a disposizione diversi canali al fine di segnalarle.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del/la segnalante, in quanto l'art. 6 del d.lgs. 24/2023 incentiva innanzitutto l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorrere di determinate condizioni, rende possibile effettuare una segnalazione esterna.

5.1 Canali interni di segnalazione

Il destinatario della segnalazione interna è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e la stessa può essere effettuata tramite i seguenti canali interni (ex art. 4 del d.lgs. 24/2023):

- in forma scritta in modalità informatica con accesso alla piattaforma direttamente dal link "Whistleblowing" <https://www.arpa.vda.it/whistleblowing> pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA “;
- in forma orale mediante un incontro diretto con il RPCT richiesto dal segnalante.

La segnalazione in forma orale, previo consenso della persona segnalante, è in ogni modo documentata media una trascrizione integrale di quanto esposto in un apposito verbale, il cui contenuto è in seguito letto, rettificato e/o confermato dal segnalante con la propria sottoscrizione. Per quanto riguarda le garanzie riconosciute al segnalante, la privacy, la registrazione, con modalità riservata, in apposito "*Registro delle segnalazioni in forma orale*", tenuto dal RPCT, nonché la durata del relativo procedimento, valgono le medesime disposizioni dettate per le segnalazioni presentate in forma scritta tramite la piattaforma informatica.

Le segnalazioni interne, presentate a un soggetto diverso dal RPCT, devono essere trasmesse a quest'ultimo, entro sette giorni dal loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. Si evidenzia tuttavia che, per una loro più corretta gestione, è necessario che sia indicato chiaramente nell'oggetto, a cura del segnalante, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

5.2 Canale esterno di segnalazione

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche

segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il segnalante può quindi usufruire anche di un canale esterno che consiste nell'effettuare una segnalazione ad ANAC, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs..24/2023, e al ricorrere dei requisiti richiesti dall'art. 6 del d.lgs..24/2023, come sotto meglio specificati.

Le condizioni richieste dal menzionato art. 6 per il ricorso alla segnalazione esterna ad ANAC da parte del segnalante, in particolare, sono le seguenti:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'ANAC sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/WHISTLEBLOWING>.

5.3 Divulgazione pubblica

Il segnalante può divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.. 24/2023 al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non abbia ricevuto alcun riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.4 Denuncia alle autorità giudiziarie

Il segnalante può inoltre denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria o contabile.

Qualora il segnalante denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

6. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più chiara possibile e offrire il maggior numero di elementi idonei a consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. In particolare, è necessario che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- una compiuta descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si è verificato;
- l'indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e l'ARPA all'epoca del fatto segnalato.

Possono, inoltre, essere allegati documenti in grado di dimostrare la fondatezza della segnalazione nonché indicati i soggetti capaci di contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

7. Segnalazioni anonime

Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Le segnalazioni anonime, nonché quelle provenienti da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 "Ambito soggettivo" del presente atto, saranno prese in carico se adeguatamente circostanziate e saranno trattate con le modalità "ordinarie" di gestione di segnalazioni ed esposti.

Se la persona segnalante è successivamente identificata e subisce ritorsioni a causa della segnalazione anonima, alla medesima si applicheranno le misure di protezione per le ritorsioni previste dal d.lgs.24/2023. Le segnalazioni anonime, ove ricevute dall'Agenzia tramite i canali interni, se adeguatamente circostanziate, saranno registrate e conservate insieme alla relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.

8. Modalità di segnalazione

8.1 Segnalazioni inviate tramite modalità informatica

L'Agenzia mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, sviluppata da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale Srl. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Il segnalante accede alla suddetta piattaforma whistleblowing direttamente dal link presente nella pagina <https://www.arpa.vda.it/whistleblowing> del sito istituzionale dell'ARPA.

La segnalazione consiste in un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione, il segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale sia all'interno dell'Agenzia che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

8.2 Segnalazioni tramite richiesta di incontro diretto con RPCT

Il segnalante può richiedere un incontro diretto con il RPCT. La segnalazione è verbalizzata dal RPCT o dal personale della struttura di supporto e previa verifica, sottoscritta dal segnalante.

9. Gestione della segnalazione

Il RPCT è il soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni all'interno dell'Agenzia ed è legittimato a trattare i dati del segnalante ed a conoscerne l'identità.

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal RPCT che, se lo ritiene necessario, coinvolge la struttura di supporto per i successivi adempimenti.

Entro 7 giorni dalla sua ricezione, il RPCT rilascia avviso di ricevimento della segnalazione al recapito fornito dal segnalante.

Il RPCT svolge una prima attività istruttoria volta a identificare i requisiti essenziali di ammissibilità. Nel caso in cui la segnalazione sia manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, o quando il suo contenuto sia generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero la documentazione allegata è inappropriata o inconferente, la stessa viene archiviata.

L'archiviazione è disposta anche quando la segnalazione si fonda su una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante. In tutti questi casi, dell'archiviazione con adeguata motivazione, ne viene data comunicazione al segnalante. Durante l'istruttoria, il RPCT esegue una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. A tale scopo può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo chiarimenti, ulteriore documentazione a supporto della tesi del segnalante, chiarimenti circa il contenuto della segnalazione o eventuali integrazioni alla stessa. Il segnalante che riceva una richiesta di integrazione della comunicazione, procede inoltrando, se lo ritiene, gli elementi richiesti. Il termine per fornire riscontro alla segnalazione è entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione che può consistere in:

- comunicazione dell'archiviazione per carenza di prove a carico del segnalato che giustificano la prosecuzione delle indagini;
- descrizione delle attività intraprese o da intraprendere all'esito dell'istruttoria svolta (per esempio rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini, avvio di un'inchiesta interna, adozione di provvedimenti per affrontare la questione sollevata, ecc.).

Nel caso la segnalazione risulti infondata il RPCT in relazione ai profili di illiceità, individua, tra i seguenti, il soggetto al quale inoltrare la segnalazione:

- Dirigente della sezione/uffici cui è ascrivibile il fatto;
- Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- Autorità giudiziaria;
- Corte dei Conti;
- ANAC.

10. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni decorrenti dalla trasmissione dell'esito finale della segnalazione.

In particolare:

- se la segnalazione è effettuata con modalità informatica la documentazione è conservata nel rispetto delle garanzie offerte dalla piattaforma utilizzata;
- se la segnalazione è effettuata oralmente, nel corso di un incontro con il RPCT, la stessa è documentata mediante verbale, previo consenso del segnalante, e conservata in armadi adeguatamente chiusi o in altri contenitori fisicamente protetti.

11. Tutela della riservatezza

Il d.lgs. 24/2023, all'art. 12, sancisce, innanzitutto che, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personale e che "le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse". Il Decreto legislativo impone, inoltre, all'Amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni, di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive da parte dell'Amministrazione in ragione della segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

La riservatezza sull'identità della persona segnalante, e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, è tutelata prevedendo che l'identità di quest'ultima possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante (art. 12, c. 2. d.lgs. 24/2023).

La riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare (art. 12, c. 2, e, 4 e 5, del d.lgs. 24/2023):

- nell'ambito del procedimento penale, durante le indagini preliminari, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rilevazione della propria identità.

Il comma 6 del medesimo art. 12 del d.lgs. 24/2023, prevede, inoltre, che per rilevare l'identità del segnalante, oltre il consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rilevazione, nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui è contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rilevazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Infine, la tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante ed a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e le persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie e alla Corte dei Conti.

Nelle procedure di segnalazione interna la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di acquisizione delle segnalazioni presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, considerata la delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, la vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché lo specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dalla normativa di settore.

Il RPCT è l'unico soggetto abilitato all'accesso alla piattaforma whistleblowing con credenziali di autenticazione ad uso esclusivo. La presenza di una nuova segnalazione sulla piattaforma, o l'aggiornamento di una segnalazione esistente sulla piattaforma, è notificata mediante invio di un alert ad una casella e-mail dedicata, visibile solo al RPCT. Tali notifiche non contengono alcun dato della segnalazione.

Il solo autorizzato a conoscere l'identità del whistleblower è il RPCT che si potrà avvalere, nello svolgimento dell'istruttoria, di dipendenti appositamente formati e, dallo stesso RPCT, debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2 – quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e, istruiti a norma dell'art. 29 del GDPR.

Corollari della tutela della riservatezza sull'identità del segnalante sono:

- previsione di procedure per il trattamento delle segnalazioni mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse con ricorso a strumenti di crittografia;
- garanzia di riservatezza sull'identità del segnalante durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione;
- onere di oscuramento dei dati personali relativi al segnalante ma anche di quelli la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del d.lgs. 24/2023 qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti non autorizzati al trattamento debbano essere messi a conoscenza della segnalazione;
- la sottrazione della segnalazione, e della documentazione ad essa allegata, al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e successivi della L. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. 33/2013 (art. 12, comma 8, del d.lgs. 24/2023);
- l'impossibilità per il soggetto segnalato e per le persone menzionate nella segnalazione di risalire all'identità del segnalante tramite richiesta al titolare del trattamento e reclamo al Garante della Privacy come prevedono gli articoli 15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute, nella Relazione annuale ex art. 1, comma 14, l. 190/2012, garantendo sempre la riservatezza dell'identità del segnalante. La procedura qui esplicitata potrà essere sottoposta a revisione periodica. In caso di passaggio di incarico da un RPCT ad un altro verrà garantita la modifica delle credenziali di accesso al sistema.

12. Sanzioni

Il d.lgs. 24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'ANAC in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono inoltre sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per la persona che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'ARPA può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

Allegato 1

Cosa può essere segnalato.

In generale, sono oggetto di segnalazione le condotte e i fatti illeciti, commessi nel contesto lavorativo dell'ARPA a danno dell'interesse pubblico, di cui i soggetti elencati al paragrafo 3 sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Per condotte illecite si intendono l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ad esempio corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, come ad esempio:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici;
- accessi indebiti agli applicativi informatici (anche mediante l'uso di credenziali altrui);
- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (esempio malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali);
- irregolarità nell'attestazione delle presenze in ufficio;
- irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con il fine pubblico;
- rapporti, frequentazioni inopportune tra dipendenti e "soggetti esterni" (esempio consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) per il raggiungimento di fini privati mediante l'abuso della posizione pubblica attribuita;
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale;
- sprechi;
- favoritismi;
- false dichiarazioni;
- nepotismo;
- demansionamenti;
- reiterato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- assunzioni non trasparenti;
- irregolarità contabili;
- ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali e di lavoro;

- procedure concorsuali non trasparenti;
- violazioni delle norme ambientali;
- violazione delle norme della sicurezza sul lavoro.

Cosa non può essere segnalato:

- meri sospetti o voci, solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (ad esempio voci di corridoio);
- pettegolezzi;
- doglianze, malumori di carattere strettamente personale;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi;
- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante o un altro lavoratore).